

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 3/07

18 gennaio 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-229/05 P

*PKK e KNK / Consiglio dell'Unione europea*

### **IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEVE RIESAMINARE L'ISCRIZIONE DEL PKK IN UN ELENCO DI ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE**

*Nel procedimento di impugnazione, la Corte annulla parzialmente l'ordinanza di irricevibilità del Tribunale e dichiara parzialmente ricevibile il ricorso proposto per conto del PKK dinanzi al Tribunale*

In applicazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1373 (2001), il Consiglio dell'Unione europea ha deciso, nel 2002, di iscrivere il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) in una lista di organizzazioni terroristiche<sup>1</sup>, bloccandone di conseguenza i fondi. Contro tale decisione è stato proposto un ricorso dal sig. Osman Ocalan, per conto del PKK, e dal sig. Serif Vanly, per conto del Congresso nazionale del Kurdistan (KNK). Con ordinanza 15 febbraio 2005 il Tribunale ha dichiarato tale ricorso irricevibile. A giudizio del Tribunale il KNK non è individualmente interessato dalla decisione del Consiglio relativa all'iscrizione del PKK nell'elenco. Da parte sua, il sig. Ocalan non avrebbe dimostrato di rappresentare il PKK, dal momento che, sulla base delle sue stesse dichiarazioni, il PKK non esisterebbe più. I due ricorrenti hanno impugnato tale ordinanza dinanzi alla Corte.

Con la sentenza odierna la Corte annulla l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui essa ha dichiarato irricevibile il ricorso del sig. Ocalan per conto del PKK. Il Tribunale ha infatti erroneamente dedotto dall'esame delle dichiarazioni del sig. Ocalan che il PKK non esiste più, e non possa dunque essere da quest'ultimo rappresentato.

Per quanto riguarda la legittimazione del PKK a proporre un ricorso di annullamento, la Corte osserva che tale organizzazione non può essere considerata esistente (e di conseguenza essere oggetto di provvedimenti restrittivi disposti dal legislatore comunitario) e, al tempo stesso, non esserlo e non poter quindi contestare tali provvedimenti. Se così fosse, un'organizzazione

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio 2 maggio 2002 (2002/334/CE). L'elenco è stato aggiornato dalla decisione 17 giugno 2002, 2002/460/CE, con il mantenimento dell'iscrizione del PKK al suo interno.

potrebbe essere inclusa in un elenco di organizzazioni terroristiche senza poter impugnare tale inclusione.

La Corte conclude che il sig. Ocalan agisce validamente per conto del PKK e può altresì conferire agli avvocati il mandato per rappresentarlo.

Il Tribunale deve ora pronunciarsi sul merito del ricorso proposto dal sig. Ocalan per conto del PKK nella parte in cui esso si riferisce alla decisione del 17 giugno 2002, che ha mantenuto l'iscrizione di tale organizzazione nell'elenco. Per quanto riguarda la prima iscrizione del PKK nell'elenco, disposta dalla decisione del 2 maggio 2002, la Corte rileva invece che il ricorso dinanzi al Tribunale non era stato proposto nei termini prescritti.

Per quanto riguarda il ricorso proposto dal sig. Vanly per conto del KNK, la Corte ritiene che correttamente il Tribunale lo abbia respinto in quanto irricevibile. Rispetto alla decisione del Consiglio relativa al PKK, il KNK si trova nella medesima situazione di ogni altro soggetto all'interno della Comunità, e non possiede dunque i requisiti per presentare un ricorso di annullamento. La Corte osserva in proposito che non è stato dimostrato alcun contrasto fra tali requisiti e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: BL ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT SK*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*[http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C -  
229/05 P](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-229/05 P)*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*